



Senato della Repubblica  
XIX Legislatura

Fascicolo Iter  
**DDL S. 1672**

Misure per il contrasto al disagio giovanile e per la valorizzazione della funzione educativa, formativa  
e sociale degli oratori

# Indice

1. DDL S. 1672 - XIX Leg.....	1
1.1. Dati generali.....	2
1.2. Testi.....	3
1.2.1. Testo DDL 1672.....	4

## **1. DDL S. 1672 - XIX Leg.**

# 1.1. Dati generali

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Disegni di legge

Atto Senato n. 1672

**XIX Legislatura**

- [Dati generali](#)
- [Testi ed emendamenti](#)

---

Misure per il contrasto al disagio giovanile e per la valorizzazione della funzione educativa, formativa e sociale degli oratori

---

Iter

**4 novembre 2025:** assegnato (non ancora iniziato l'esame)

**Successione delle letture parlamentari**

**S.1672**

**assegnato (non ancora iniziato l'esame)**

---

Iniziativa Parlamentare

[Mariastella Gelmini](#) (Cd'I-UDC-NM (NcI, CI, IaC)-MAIE-CP)

[Cofirmatari](#)

[Giusy Versace](#) (Cd'I-UDC-NM (NcI, CI, IaC)-MAIE-CP) (aggiunge firma in data 21 ottobre 2025)

Natura

ordinaria

Presentazione

Presentato in data **8 ottobre 2025**; annunciato nella seduta n. 351 dell'8 ottobre 2025.

Classificazione TESEO

CHIESE ED EDIFICI DI CULTO, GIOVANI, EDUCAZIONE

[Articoli](#)

ATTIVITA' RICREATIVE (Artt.1, 4), ATTIVITA' CULTURALI (Art.1), EDUCAZIONE (Art.2), MINORI (Art.2), FAMIGLIA (Art.2), PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI (Art.3), DECRETI MINISTERIALI (Art.3), ASSOCIAZIONI CULTURALI E RICREATIVE (Art.3), PROGETTI E PROGETTAZIONE (Art.3), IMMOBILI DEMANIALI (Art.4), AGENZIA DEL DEMANIO (Art.4), FONDI DI BILANCIO (Art.5)

Assegnazione

Assegnato alla [10<sup>a</sup> Commissione permanente \(Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale\)](#) in sede redigente il 4 novembre 2025. Annuncio nella seduta n. 362 del 4 novembre 2025.

Parere delle commissioni 1<sup>a</sup> (Aff. costituzionali), 5<sup>a</sup> (Bilancio), 6<sup>a</sup> (Finanze), 7<sup>a</sup> (Cultura, istruzione), 8<sup>a</sup> (Ambiente, lavori pubblici), Questioni regionali

## 1.2. Testi

## 1.2.1. Testo DDL 1672

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Senato della Repubblica XIX LEGISLATURA

N. 1672

### DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa della senatrice **GELMINI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA L'8 OTTOBRE 2025

Misure per il contrasto al disagio giovanile e per la valorizzazione della funzione educativa, formativa e sociale degli oratori

Onorevoli Senatori. - Il disagio giovanile è una realtà diffusa e trasversale, che pervade contesti sociali, scolastici e familiari diversi con una forza silenziosa, ma profonda. Oggi, questo malessere è multidimensionale, si articola in mille forme: ritiro, ansia, aggressività, dipendenze, disturbi alimentari, autolesionismo. Non c'è un solo volto del disagio e non tutti i volti sono ugualmente visibili. I dati del fenomeno sono allarmanti: ogni anno nel mondo si registrano 46.000 suicidi di adolescenti. In Italia, centinaia di migliaia di giovani soffrono di ansia, depressione, disturbi alimentari o forme di dipendenza. Tra le tendenze più preoccupanti - purtroppo in crescita - si registrano l'abuso di alcol, l'uso scorretto di psicofarmaci, le dipendenze digitali, la ludopatia e il bullismo, segni evidenti di un malessere diffuso.

La letteratura specialistica ci dice che l'ultima generazione di giovani è ansiosa. Nel suo ultimo libro, « La generazione ansiosa. Come i *social* hanno rovinato i nostri figli » Jonathan Haidt sostiene che la Gen Z è cresciuta « in un mondo in cui adulti, scuole e altre istituzioni hanno operato insieme per insegnare ai bambini che il mondo è pericoloso ».

Così, abbiamo finito per impedire loro di affrontare rischi, conflitti, emozioni di cui invece avevano bisogno per dominare l'ansia e impostarsi in modalità di scoperta, in attesa di esperienze di vita non affrettate e più consapevoli.

Sempre più giovani vivono un senso di fatica, disorientamento, solitudine, spesso senza trovare neppure gli strumenti per esternalizzarlo. Si muovono in un mondo che chiede loro tanto, ma offre pochi spazi autentici di ascolto, di accoglienza, di conforto. La scuola e la famiglia costituiscono una prima ancora di salvezza, per instradare i giovani nella costruzione di rapporti improntati alla condivisione e al rispetto e nell'acquisizione di valori che permetteranno loro di crescere e maturare in autonomia, nonché di sviluppare qualità come l'altruismo, l'empatia, il gioco di squadra, il senso del dovere e la tolleranza.

Lo stesso Haidt individua nella maggiore indipendenza infantile il rimedio migliore per affrontare il disagio giovanile nelle sue molteplici sfaccettature. Si tratta però di soluzione che richiede azione collettiva a partire dalle famiglie, dalle scuole e dagli educatori capaci. L'ansia dell'ultima generazione non deve però trasferirsi sui genitori invitati ad allentare le redini del controllo eccessivo. Se è plausibile che i nostri figli siano in grado di fare molto di più di quanto permettiamo loro, dobbiamo al contempo lasciarli uscire in luoghi sicuri, che non siano solo piattaforme logistiche per aree gioco migliori e meno regolamentate. Abbiamo piuttosto bisogno di luoghi di incontro in cui si trasmettono anche valori identitari, idonei alla costruzione di una risposta educativa veramente efficace, in armonia con l'impulso della scuola e della famiglia. È necessario quindi ampliare l'orizzonte a tutte le centrali educative, che vanno valorizzate nella misura in cui possono contribuire positivamente alla formazione dei giovani. Centrale è dunque il ruolo del Terzo settore, che si esprime nell'associazionismo sportivo, sociale e culturale.

Nella fattispecie, i circa 8.000 oratori presenti da Nord a Sud nel nostro Paese rappresentano una realtà essenziale e da valorizzare per il loro fattivo contributo alla socialità e alla formazione dei giovani, anche attraverso il gioco libero e le attività organizzate (in particolare quelle estive, cui partecipano circa 2 milioni di bambini e ragazzi ogni anno), le iniziative di carità e solidarietà. In questo senso, gli oratori sono veri e propri « ponti tra la Chiesa e la strada », così come ebbe a definirli San Giovanni Paolo II.

Il presente disegno di legge si propone di supportare l'imprescindibile e peculiare azione svolta dagli oratori, ampliando e rendendo strutturale la dotazione del « Fondo per il sostegno e la valorizzazione degli oratori » di cui all'articolo 1, comma 902, della legge 30 dicembre 2024, n. 207. Inoltre, attraverso il Piano triennale degli interventi educativi, formativi e sociali rivolti ai minori, agli adolescenti e ai giovani, si introduce una forma strutturata di progettualità per un approccio sistemico che salvaguardi l'unicità dell'azione oratoriale, con le sue specificità territoriali, ma, al contempo, ne valorizzi il coordinamento e la conoscibilità. In una logica sussidiaria, l'obiettivo non è quello di sostituirsi al già eccellente lavoro che quotidianamente viene svolto da donne e uomini di Chiesa e volontari, ma di supportare la loro azione con contributi finanziari, supporto nella ricerca di spazi da destinare alla socialità dei giovani e un approccio di valorizzazione e conoscibilità delle iniziative realizzate nei vari territori, anche al fine di rafforzare l'offerta laddove più carente.

L'articolo 1 definisce l'oratorio come laboratorio di interazione che coinvolge, a vario titolo, giovani, famiglie e adulti. Stabilisce come fine dell'oratorio lo sviluppo di relazioni interpersonali, il gioco libero e le attività organizzate, le iniziative di carità e solidarietà.

Indica poi come finalità del presente disegno di legge la realizzazione di una politica sociale organica ed integrata, fondata sul riconoscimento della funzione educativa, formativa e sociale degli oratori, sull'incremento dei centri giovanili parrocchiali - anche promuovendo l'integrazione sociale e contrastando il disagio giovanile - e sulla valorizzazione e la formazione degli educatori.

L'articolo 2 prescrive allo Stato il riconoscimento della funzione educativa, formativa e sociale degli oratori, al fine di perseguire la promozione, lo sviluppo e la crescita armonica dei giovani. Ribadisce inoltre principi quali la sussidiarietà e la partecipazione, improntati alla costruzione di un sistema integrato in stretto rapporto con le famiglie.

L'articolo 3 istituisce il « Piano triennale degli interventi educativi, formativi e sociali rivolti ai minori, agli adolescenti e ai giovani ». L'articolo prescrive che il Piano venga redatto, in collaborazione col *Forum* degli oratori italiani, su proposta del Ministro per lo sport e i giovani, tramite decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, e che lo stesso sia aggiornato con cadenza annuale.

Il Piano si concentrerà tra l'altro sulla manutenzione straordinaria di immobili utilizzati come luogo d'incontro per giovani, sull'allestimento di centri ricreativi e sportivi, sulla realizzazione di percorsi di recupero per soggetti a rischio di emarginazione - incluso l'inserimento scolastico e lavorativo di soggetti disabili - e sulla formazione degli operatori e la valorizzazione di tutte le risorse e le competenze a disposizione del territorio.

L'articolo 4 prescrive allo Stato di favorire accordi con l'Agenzia del demanio e con gli enti locali per valorizzare il patrimonio immobiliare pubblico al fine di realizzare per gli oratori nuove strutture interne ed esterne utili alle attività giovanili.

L'articolo 5, a partire dal 2026, stabilizza e incrementa le risorse del Fondo per il sostegno e la valorizzazione della funzione degli oratori, di cui all'articolo 1, comma 902, della legge 30 dicembre 2024, n. 207. Attribuisce al Piano il compito di distribuire le risorse del Fondo e include nel novero degli interventi previsti la costruzione di centri ricreativi per lo spettacolo, la musica e lo sport, la ristrutturazione di immobili già esistenti, l'acquisto di arredamento, attrezzature, materiali didattici.

L'articolo 6 fissa l'entrata in vigore della legge al giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* e adegua alle nuove disposizioni la normativa sugli oratori della legge 30 dicembre 2024, n. 207, di cui sopra.

## DISEGNO DI LEGGE

### Art. 1.

*(Definizione e finalità)*

1. Ai fini di cui alla presente legge per « oratorio » si intende un laboratorio permanente di interazione che coinvolge giovani, famiglie e adulti, nella condivisione di percorsi differenziati caratterizzati dalla possibilità di accrescere le proprie relazioni personali, svolgere attività ricreative e di gioco libero, incentivare attività di gruppo, in particolar modo durante il periodo estivo, nonché promuovere iniziative di carità e di solidarietà.

2. La presente legge è volta a realizzare un'organica e integrata politica sociale intesa a promuovere la crescita dei giovani, attraverso:

a) il riconoscimento della funzione educativa, formativa e sociale che gli oratori svolgono a favore dei minori e dei giovani;

b) l'incremento dei centri giovanili parrocchiali, dedicati prioritariamente a iniziative per il tempo libero dei minori con l'obiettivo di promuovere l'interazione sociale e prevenire il disagio, attraverso attività formative, aggregative e di socializzazione, anche mediante lo sport;

c) la valorizzazione del ruolo degli educatori, anche attraverso iniziative formative mirate.

Art. 2.

*(Riconoscimento della funzione sociale, civile ed educativa degli oratori)*

1. La Repubblica riconosce la funzione sociale, civile ed educativa svolta nelle comunità locali dagli oratori parrocchiali, dagli enti ecclesiastici della Chiesa cattolica e dagli enti delle altre confessioni religiose con le quali lo Stato ha stipulato un'intesa ai sensi dell'articolo 8, terzo comma, della Costituzione, nonché da enti del Terzo settore che operano presso gli oratori parrocchiali, finalizzati a perseguire la promozione, lo sviluppo e la crescita armonica di adolescenti e giovani e a prevenire, eliminare o ridurre situazioni di bisogno e di esclusione individuale e familiare, anche attraverso forme di programmazione concertata e la concessione di contributi.

2. In attuazione dei principi di sussidiarietà, cooperazione, partecipazione e concorso per la costituzione di un sistema integrato a favore dell'area giovanile in stretto rapporto con le famiglie, l'oratorio parrocchiale e gli enti di cui al comma 1, nell'esercizio della funzione sociale, civile ed educativa svolta ai sensi del medesimo comma 1, sono riconosciuti soggetti educativi della comunità locale.

3. Le funzioni di cui al comma 1 integrano l'attività educativa della famiglia e sono finalizzate alla realizzazione personale e alla socializzazione di minori, adolescenti e giovani, offrendo loro soluzioni per affrontare le situazioni di disagio minorile.

4. L'oratorio, quale soggetto educativo della comunità locale, promuove e sostiene la crescita armonica dei giovani e degli adolescenti tramite l'accompagnamento e il supporto dei minori, degli adolescenti e dei giovani, che vi accedono spontaneamente.

Art. 3.

*(Programmazione integrata)*

1. Per il raggiungimento delle finalità di cui all'articolo 1, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per lo sport e i giovani, sentito il *Forum* degli oratori italiani, è adottato il Piano triennale degli interventi sociali, formativi ed educativi rivolti ai minori, agli adolescenti e ai giovani, di seguito denominato « Piano ».

2. Il Piano prevede, in maniera integrata:

a) attività di promozione e sostegno per lo svolgimento delle funzioni sociali, formative ed educative;

b) allestimento di centri ricreativi e sportivi, ivi compreso l'acquisto di attrezzature e materiali;

c) realizzazione di percorsi di recupero, in collaborazione con le strutture territoriali dei servizi sociali pubblici e del privato sociale, di soggetti a rischio di emarginazione per il superamento dello stato di isolamento psichico e fisico e per l'inserimento scolastico e lavorativo di soggetti portatori di handicap o con difficoltà psico-sociali;

d) manutenzione straordinaria e riadattamento di immobili adibiti ed utilizzati come luoghi di incontro



per adolescenti e giovani;

e) percorsi di formazione sociale, al fine di valorizzare tutte le risorse e le competenze presenti sul territorio e supportare le attività;

f) interventi di sostegno alla formazione degli operatori che svolgono funzioni sociali ed educative i soggetti di cui all'articolo 2, comma 1;

g) ricerche e sperimentazioni sulle attività e sulle metodologie di intervento di carattere innovativo;

h) iniziative e progetti educativi, anche interdiocesani, che perseguano in modo integrato finalità di istruzione, formazione e svolgimento di attività sportive, anche con riferimento alle attività scolastiche curriculari di educazione civica.

3. Il Piano è aggiornato annualmente con l'individuazione delle priorità di investimento e di azione.

Art. 4.

*(Riqualificazione degli spazi)*

1. Al fine di dotare gli oratori di moderne strutture utili alle attività giovanili, in particolare degli spazi esterni per il gioco libero e per lo sport e quelli interni per le altre attività educative e ludico-ricreative, sono favoriti gli accordi con l'Agenzia del demanio e con gli enti locali per la valorizzazione del patrimonio immobiliare pubblico in favore dei soggetti di cui all'articolo 2, comma 1.

Art. 5.

*(Finanziamento)*

1. Per il conseguimento delle finalità di cui agli articoli 1 e 2 nonché per il finanziamento del Piano, il Fondo per il sostegno e la valorizzazione della funzione degli oratori, di cui all'articolo 1, comma 902, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, è incrementato di euro 9,5 milioni dal 2026.

2. Il Fondo di cui al comma 1 prevede anche contributi in conto capitale:

a) per la nuova costruzione di ludoteche e centri ricreativi nel campo dello spettacolo, della musica e dell'attività sportiva;

b) per la ristrutturazione e riqualificazione di strutture già esistenti;

c) per l'arredamento, attrezzature e strumenti didattici.

3. Le modalità di riparto del Fondo di cui al comma 1 sono definite nel Piano.

Art. 6.

*(Disposizioni finali)*

1. I commi 903 e 904 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2024, n. 207, sono abrogati.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale*.

